

Aspetti Generali delle APS e Adempimenti Costitutivi

MICHELE MEUCCI

Enti del Terzo Settore - art. 4

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro¹, di finalità² civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale³ in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore⁴.

Effetti iscrizione RUNTS

EFFICACIA DICHIARATIVA

Art. 52 1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

EFFICACIA COSTITUTIVA

ART. 4 ... ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22 acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.

Modalità Iscrizione al RUNTS

Art. 47 – Per ENTI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell'ente^A o della rete associativa^B cui l'ente aderisca o da un suo delegato^C, all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale

Legge 4 luglio 2024, n. 104 Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore

- possibilità per i legali rappresentanti di incaricare dei delegati a operare sul Runts

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

QUALIFICA ETS [subordinata dall'iscrizione] CONDIZIONATA AL VAGLIO DELL'UFFICIO

- requisiti sia funzionali sia strutturali il compito è delicato.

Modalità Iscrizione al RUNTS

Art. 22 – Per ENTI CON PERSONALITA' GIURIDICA

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ((ai sensi del presente articolo.)).
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Attività diverse Art. 6

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano¹ e siano secondarie e strumentali² rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Decreto Ministeriale 107 del 19 maggio 2021, ricavi sono reputati

STRUMENTALI, se esercitati dall'ETS per la realizzazione in via esclusiva di delle finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale [già previsto art. 4 del CTS]

SECONDARI se ricorre almeno una delle due condizioni:

non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ETS;

non devono superare il 66% dei costi complessivi dell'ente.

!Salvagente! L'ente che ha segnalato il mancato rispetto dei limiti - dopo opportuna comunicazione - dovrà nell'esercizio successivo rientrare dello "sforamento" effettuato in una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente

Atto costitutivo e statuto

art. 21

1. L'atto costitutivo deve indicare

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Associazioni di promozione sociale

art. 35

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione¹, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore² a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi³ di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati)

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati¹ o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa² o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale³.

Associazioni di promozione sociale

3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro¹, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La **denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS**. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Associazioni di promozione sociale

art. 36

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone

Organo di Controllo nella APS

Art. 30

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore esso deve essere nominato quando sono stati costituiti patrimoni destinati oppure quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

Composizione Monocratico o Collegiale. Almeno uno dei componenti dovrà essere scelto all'articolo 2397 e cioè iscritto:

- nella sezione A "Commercialisti" dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- nell'albo degli Avvocati;
- nell'albo dei Consulenti del lavoro;
- fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;
- fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali dei conti.

Revisione Legale nella APS

Art.31

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La nomina dell'organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del codice del Terzo settore.

Il revisore legale o la società di revisione legale devono essere iscritti nell'apposito registro.